

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 17 Novembre 2022

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 15B/2022

Oggetto: Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci – Enti del Terzo Settore.

Con nota n. 17146 del 15.11.2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in tema di bilancio.

- In relazione **all’obbligo di deposito** di cui all’art. 48 comma 3 D.Lgs. 117/2017, per gli Enti neo-iscritti nel R.U.N.T.S. con qualifica di E.T.S. acquisita al 2022, non sussiste l’obbligo di deposito del Bilancio dell’anno precedente, stante la non retroattività della norma di legge. Rimane in ogni caso fermo il deposito volontario e la possibilità, in capo al R.U.N.T.S., di richiedere copia dei Bilanci 2021 se approvati successivamente alla data di deposito della domanda di iscrizione al Runt, ove necessario.

Diversamente, per gli Enti sottoposti alla c.d. “trasmigrazione” (OdV, APS, ONLUS) sussiste già l’obbligo di deposito del Bilancio 2021, redatto secondo i criteri del D.M. 39/2020, entro 90 giorni dall’iscrizione (cfr. Nota Ministeriale n. 5941 del 05.04.2022).

- Per quanto concerne il deposito, in sede di bilancio, della **relazione dell’organo di controllo** come allegato, il Ministero ritiene di non aderire

alla tesi che la definisce facoltativa, in quanto non espressamente richiamata.

Infatti, in via sostanziale, la relazione stessa costituisce il documento a monte della approvazione del bilancio degli Enti stessi, spesso richiamata nelle delibere di approvazione ed inoltre, il combinato disposto degli artt. 3 comma 2 e 48 comma 3 D.Lgs. 117/2017, determina l'applicazione analogica dell'art. 2435 cc, laddove contempla la relazione dell'organo di controllo tra gli allegati al bilancio.

Detta interpretazione risulta coerente con il principio di trasparenza che permea il Terzo Settore.

- In relazione alla previsione della redazione del bilancio nelle **forme semplificate del rendiconto per cassa** (sussistendo le condizioni di cui all'art. 13 D.Lgs. 117/2017) e la paventata inadeguatezza della possibilità di monitorare il patrimonio minimo previsto (cfr. art. 22 comma 4 D.Lgs. 117/2017), ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica, con conseguente responsabilità in capo agli organi di amministrazione e controllo, il Ministero sottolinea come il rendiconto per cassa costituisca mera facoltà.

Ciò posto, spetta quindi agli amministratori dell'Ente con la personalità giuridica, valutare se in presenza di un patrimonio variegato, ossia costituito da beni diversi dal denaro, l'adozione del rendiconto per cassa possa garantire il corretto monitoraggio del patrimonio dell'Ente riconosciuto.

- Il Ministero, inoltre, si pronuncia sulle modalità di deposito presso il R.U.N.T.S. delle **informazioni relative alle raccolte fondi** e rinvia nel dettaglio alle linee guida approvate con D.M. 107 del 09.06.2022 ed operando una distinzione in base al modello adottato dall'E.T.S. (Bilancio Economico-Patrimoniale oppure Rendiconto per Cassa).

Nel caso di Bilancio le informazioni andranno dunque allegate alla relazione di missione, nel Rendiconto per cassa saranno allegate a quest'ultimo.

Il Ministero, inoltre, dichiara la conformità della prassi di assolvere l'obbligo di cui all'art. 48 comma 3 D.Lgs. 117/2917, mediante il deposito del Bilancio, comprensivo al suo interno dei Rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza procedere a distinto deposito e sempre secondo i criteri definiti dal D.M. 107/2022.

- Da ultimo, in relazione all'apertura della fase di **integrazione documentale in capo agli Enti "trasmigrati"** interessati per i quali l'ufficio del R.U.N.T.S. abbia riscontrato lacune in fase di verifica: a partire dal 7 novembre u.s. gli enti iscritti automaticamente sono tenuti, entro 90 giorni dall'iscrizione, a depositare i bilanci 2021 e ad aggiornare le informazioni necessarie. A riguardo il Ministero statuisce che detto termine di 90 giorni non ha carattere perentorio, essendo ammesse eventuali integrazioni tardive ed incorrendo nella cancellazione solo in caso persistente inadempimento a fronte di ulteriore diffida del R.U.N.T.S.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
